



02275/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

Separazione
giudiziale.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Presidente -

R.G.N. 23405/20

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere -

Cron. 2275

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere -

Rep.

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Ud. 10/10/2011

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23405-2007 proposto da:

M [] C [] (C.F. []), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 44, presso l'avvocato
FELICE FAZIO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2011

contro

2422

M [] P [] (C.F. []),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. CESARE 71,
presso l'avvocato MAGRO MARIA BEATRICE, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del

In caso di diffusione
presente provvedimento
omettere le generalità
gli atti di identificazione
dell'art. 96-99 in quan
☐ disposta ufficio
☐ richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 752/2007 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MARIA
BEATRICE MAGRO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di separazione giudiziale tra M C e M P, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 15-11-2006/14-2-2007, confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 27-6/19-9-2003, in punto assegno per il figlio e la moglie.

Ricorre per cassazione il M.

Resiste con controricorso la M.

Le parti hanno depositato memoria per l'udienza.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Va innanzi tutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente in memoria, essendo stata proposta domanda di divorzio. Tale domanda, infatti, non priva il ricorrente d'interesse al presente giudizio, trattandosi di procedimento di natura, carattere e finalità differenti (in particolare, con riguardo all'assegno divorzile e a quello di separazione).

Venendo all'esame del ricorso, con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 156 c.c.,

115, 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in punto assegno per la moglie.

Il motivo è infondato.

Con esso si denunciano la violazione dell'art. 156 cod. civ. e vizi motivazionali, in quanto la Corte d'appello avrebbe ridotto l'assegno di mantenimento della moglie sul presupposto dell'insufficienza dei redditi di questa a consentirle un adeguato tenore di vita, mancando di considerare la sua capacità reddituale, l'utilità conseguita dall'assegnazione a titolo gratuito della casa coniugale e lo stato di malattia del ricorrente.

La Corte d'appello, peraltro, ha adeguatamente motivato circa le condizioni economiche della moglie, con riferimento all'istruttoria espletata, dalla quale è emerso che essa ha difficoltà a reperire un'occupazione adeguatamente remunerativa, percependo attualmente una retribuzione di tre euro l'ora da un "call center", a fronte di un reddito del ricorrente, netto annuo, di euro 21.345,00 nel 2003, 23.497,00 nel 2004 e 24.207,00 nel 2005. La Corte ha pure tenuto conto del pagamento da parte del ricorrente di un canone locatizio mensile a favore della M di euro 285,00.

Non si ravvisa dunque, violazione alcuna di legge né vizio motivazionale, mentre risulta inammissibile il profilo del motivo attinente alla mancata considerazione dello stato di salute del ricorrente, essendo sul punto il ricorso privo di specifici riferimenti alle relative prove.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

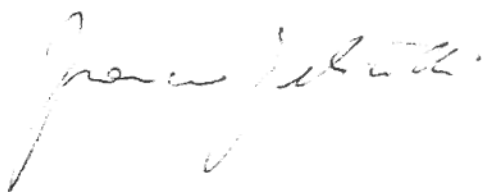
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. A norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 10 ottobre 2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

16 FEB 2012

IL CANCELLIERE
Alessandro Madaffari

